

Gentili Clienti,

l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 64, del 6 luglio 2020, in particolare l'art. 3 - **trasferte di lavoro** - prevede quanto segue:

⇒ **sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 TUTTI i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'allegato 1 dell'ordinanza, per comprovati motivi di lavoro.** Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo;

⇒ **la prestazione sanitaria è fornita gratuitamente dall'Azienda ULSS (il tampone può anche essere fatto privatamente): il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda ULSS di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo**, fermo l'obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell'utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone (**si ricorda che l'uso di DPI a protezione delle vie respiratorie – mascherine - è sempre obbligatorio se le distanze tra i lavoratori sono inferiori a 1 m; è altresì obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica all'interno degli spazi comuni, vd. Protocollo Nazionale del 24/04/2020**);

⇒ **è vietata l'utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell'obbligo di isolamento fiduciario.**

**Facciamo presente che la gestione:**

- **quarantena con sorveglianza attiva**
- **permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**
- **quarantena precauzionale**

**viene equiparata alla malattia, come dispone il messaggio INPS 2584/2020 e il lavoratore ha l'obbligo di produrre idonea certificazione sanitaria, che attesti il periodo di quarantena.**

### Altri obblighi

- **OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO**
  - per 14 giorni nel caso di contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone, l'isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto a rischio. L'isolamento dovrà proseguire in caso dell'accertamento di positività;
  - per l'ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'art. 1, determina l'obbligo di isolamento fiduciario; l'isolamento ha durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto. Segnalando immediatamente all'ULSS competente dell'arrivo dal paese non Schengen e dell'obbligo di fare l'isolamento presso l'abitazione;

- compresenza di sintomi di infezione respiratore e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento.
- **ISOLAMENTO IN STRUTTURA EXTRABITATIVE**  
L'ULSS può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate, con oneri a carico dell'interessato.
- **OBBLIGHI DI DENUNCIA E SEGNALAZIONE**  
L'ULSS e ogni altro organismo accertatore delle infrazioni deve procedere a presentare denuncia all'autorità giudiziaria. È obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell'elenco nominativo dei soggetti obbligati all'isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari da adottarsi
- **IN CASO DI RIFIUTO DEL RICOVERO**  
I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziari il nominativo del soggetto stesso.

La Regione Veneto ha pubblicato sul proprio sito l'elenco delle e/mail e numeri verdi delle varie ULSS venete per l'effettuazione dei tamponi.

#### COVID-19 – TRASFERTE DI LAVORO

Art. 3 Ordinanza n. 64

Mail e numero verde per effettuazione dei tamponi

Ulss 1: [Covid\\_19@aUlss1.veneto.it](mailto:Covid_19@aUlss1.veneto.it) 800 462 340

Ulss 2: [coronavirus.sisp@aUlss2.veneto.it](mailto:coronavirus.sisp@aUlss2.veneto.it) 0422 323 888

Ulss 3: [infocovid-19@aUlss3.veneto.it](mailto:infocovid-19@aUlss3.veneto.it) 800 938 811

Ulss 4: [rientrosorv@aUlss4.veneto.it](mailto:rientrosorv@aUlss4.veneto.it) 800 497 040

Ulss 5: [sisp.ro@aUlss5.veneto.it](mailto:sisp.ro@aUlss5.veneto.it) 800 938 880

Ulss 6: [emergenzacovid19@aUlss6.veneto.it](mailto:emergenzacovid19@aUlss6.veneto.it) 800 032 973

Ulss 7: [rientro.estero.sorveglianza@aUlss7.veneto.it](mailto:rientro.estero.sorveglianza@aUlss7.veneto.it) 800 938 800

Ulss 8: [dipartimento.prevenzione@aUlss8.veneto.it](mailto:dipartimento.prevenzione@aUlss8.veneto.it) 800 277 067

Ulss 9: [Sisp.malattie.infettive@aUlss9.veneto.it](mailto:Sisp.malattie.infettive@aUlss9.veneto.it) 800 936 666

CONSULENZA  
AMM.PERSONALE

HR-SELEZIONE  
POLITICHE ATTIVE

TIROCINIO  
BADANTI-COLF

PREVIDENZA  
WELFARE

FORMAZIONE  
FINANZIATA

PRIVACY  
VIDEOSORVEGLIANZA

## SANZIONI

- Per la **violazione dell'obbligo di isolamento fiduciario** o dell'isolamento in strutture extrabitative si applica la sanzione di **€ 1.000,00**.
- Per **violazioni agli obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative**, si applica a carico del datore di lavoro la sanzione pecuniaria di **€ 1.000,00 per ciascun lavoratore dell'azienda**.

Ci sono inoltre **sanzioni penali** previste:

- art. 152 c.p. - delitti colposi contro la salute pubblica (reclusione da 1 a 12 anni);
- art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265 – chi non osserva le disposizioni per evitare la diffusione di malattie infettive dell'uomo (arresto da 3 mesi a 18 mesi e con ammenda da 500 ad 5.000 euro).

**Ci sono anche ulteriori ordinanze in ambito nazionale**, in particolare **dal 9 al 31 luglio è vietato l'ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana**. L'unica eccezione al divieto è ammessa solo per cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e per i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020.

Pensando di far cosa gradita Vi alleghiamo:

- **AUTODICHIARAZIONE** del dipendente/collaboratore per il rientro in azienda (da pubblicare e consegnare una copia al lavoratore);
- **COMUNICAZIONE GENERALE** da consegnare ai lavoratori per la gestione dell'eventuale rientro in Italia;
- **ORDINANZA N. 64 REGIONE VENETO E ALLEGATO**
- **LISTA CONTATTI ULSS VENETO**
- **FAQ** pubblicata il 16.07.2020 nel sito del **Ministero degli Esteri** per la gestione del rientro in Italia e la **FAQ della Regione Veneto** pubblicata il 7.07.2020.

Augurandoci che quanto indicato possa esservi utile ringraziamo della collaborazione e restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

**Mario Di Nuovo – Mirella Saavedra**